



COMUNICATO UFFICIALE N. 176
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 93/A della F.I.G.C inerente modifiche al Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° OTTOBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 93/A

Il Consiglio Federale

- vista la proposta dell'Associazione Italiana Arbitri di modifica del Regolamento dell'A.I.A.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche al Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° OTTOBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO A.I.A.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Articolo 7</p> <p>Assemblea generale</p>	<p>Articolo 7</p> <p>Assemblea generale</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Presidente dell’AIA indice l’Assemblea Generale in via ordinaria ogni quadriennio, dopo lo svolgimento dei giochi olimpici estivi, delle Assemblee per l’elezione dei Delegati regionali e delle Assemblee sezionali elettive non oltre il 60° giorno antecedente l’Assemblea elettiva FIGC, dandone immediata comunicazione scritta ai componenti del Consiglio Centrale. 2. I lavori dell’Assemblea generale sono diretti da un Presidente eletto con voto palese tra gli associati aventi diritto al voto che non abbiano presentato alcuna candidatura. 3. L’Assemblea generale, con le modalità previste dal Regolamento elettivo dell’AIA, elegge a scrutinio segreto con schede distinte: <ol style="list-style-type: none"> a) con voto unico di lista, il Presidente dell’AIA, il Vicepresidente vicario, il Vicepresidente, nonché tre componenti effettivi del Comitato nazionale da scegliersi in numero di uno per ciascuna macroregione prevista dal Regolamento elettivo in modo, comunque, da garantire la presenza, all’interno della lista, della metà dei componenti di genere diverso; b) tre ulteriori componenti effettivi del Comitato nazionale, eletti in numero di uno per ciascuna macroregione, mediante l’espressione di una sola preferenza da parte di ciascun avente diritto al voto; c) nove delegati effettivi e nove delegati supplenti degli ufficiali di gara alle 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Presidente dell’AIA indice l’Assemblea Generale in via ordinaria ogni quadriennio, dopo lo svolgimento dei giochi olimpici estivi, delle Assemblee per l’elezione dei Delegati regionali e delle Assemblee sezionali elettive non oltre il 60° giorno antecedente l’Assemblea elettiva FIGC, dandone immediata comunicazione scritta ai componenti del Consiglio Centrale. 2. Il Presidente nazionale dell’AIA, in sede di convocazione, stabilisce se i lavori assembleari debbano tenersi in presenza o in modalità on line. 3. L’Assemblea generale, con le modalità previste dal Regolamento elettivo dell’AIA, elegge a scrutinio segreto con schede distinte: <ol style="list-style-type: none"> a) con voto unico di lista, il Presidente dell’AIA, il Vicepresidente vicario, il Vicepresidente, nonché tre componenti effettivi del Comitato nazionale da scegliersi in numero di uno per ciascuna macroregione prevista dal Regolamento elettivo in modo, comunque, da garantire la presenza, all’interno della lista, della metà dei componenti di genere diverso; b) tre ulteriori componenti effettivi del Comitato nazionale, eletti in numero di uno per ciascuna macroregione, mediante l’espressione di una sola preferenza da parte di ciascun avente diritto al voto; c) nove delegati effettivi e nove delegati supplenti degli ufficiali di gara alle

Assemblee federali.

4. Partecipano all'Assemblea generale, con diritto di voto e senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, i Presidenti sezionali eletti in carica, i Delegati regionali eletti, i Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA, i Dirigenti benemeriti AIA, nominati da almeno dodici mesi ed associati AIA alla data dell'Assemblea. Se il Presidente sezionale in carica è in forza ad un Organo Tecnico Nazionale, la partecipazione all'Assemblea Generale e il diritto di voto spetterà al Delegato eletto dalla rispettiva Sezione.

I Dirigenti benemeriti FIGC e AIA non possono essere in un numero complessivo superiore a 15 e, comunque, non possono superare la percentuale del cinque per cento degli aventi diritto al voto.

5. Partecipano all'Assemblea generale senza diritto di voto i componenti del Consiglio centrale in carica.

6. L'Assemblea generale è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, di almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un lasso di tempo di almeno un'ora.

7. Risultano eletti:

a) il candidato a Presidente dell'AIA, con la lista collegata, che ha ottenuto la metà più uno dei voti dei presenti accreditati ovvero, nell'eventuale secondo turno elettivo di ballottaggio, il maggior numero di voti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8;

b) il candidato a componente effettivo del Comitato Nazionale che, per ciascuna macroregione, ha ottenuto il maggior numero di voti. Se un candidato, per ciascuna macroregione, è alla candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, si applica quanto previsto dal comma 8 del presente articolo. Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove assemblee elettive, che

Assemblee federali.

4. Partecipano all'Assemblea generale, con diritto di voto e senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, i Presidenti sezionali eletti in carica, i Delegati regionali eletti, i Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA, i Dirigenti benemeriti AIA, nominati da almeno dodici mesi ed associati AIA alla data dell'Assemblea. Se il Presidente sezionale in carica è in forza ad un Organo Tecnico Nazionale, la partecipazione all'Assemblea Generale e il diritto di voto spetterà al Delegato eletto dalla rispettiva Sezione.

I Dirigenti benemeriti FIGC e AIA non possono essere in un numero complessivo superiore a 15 e, comunque, non possono superare la percentuale del cinque per cento degli aventi diritto al voto.

5. Partecipano all'Assemblea generale senza diritto di voto i componenti del Consiglio centrale in carica.

6. L'Assemblea generale è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, di almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un lasso di tempo di almeno un'ora.

7. Risultano eletti:

a) il candidato a Presidente dell'AIA, con la lista collegata, che ha ottenuto la metà più uno dei voti dei presenti accreditati ovvero, nell'eventuale secondo turno elettivo di ballottaggio, il maggior numero di voti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8;

b) il candidato a componente effettivo del Comitato Nazionale che, per ciascuna macroregione, ha ottenuto il maggior numero di voti. Se un candidato, per ciascuna macroregione, è alla candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, si applica quanto previsto dal comma 8 del presente articolo. Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove assemblee elettive, che

saranno limitate ai membri del Comitato Nazionale candidati per ciascuna macroregione qualora la procedura di elezione del Presidente dell'AIA e della relativa lista si sia correttamente conclusa;

- c) i tre candidati a delegati effettivi degli ufficiali di gara alle Assemblee federali che, per ciascuna macroregione, hanno ottenuto il maggior numero di voti, mentre sono eletti delegati supplenti i tre candidati che, per ciascuna macroregione, hanno ottenuto il maggiore numero di voti a seguire i candidati proclamati delegati effettivi.

8. Qualora uno dei candidati a Presidente dell'AIA, a Vicepresidente vicario dell'AIA, a Vicepresidente dell'AIA o a componente del Comitato Nazionale facenti parte della stessa lista, è alla candidatura successiva al terzo mandato consecutivo indipendentemente dalla funzione ricoperta, tutti saranno eletti a condizione che la lista consegua alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di pluricandidature, non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove assemblee elettive. In tal caso, il Presidente e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutività dei mandati del Presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.

9. Per tutte le cariche elettive prevale, in caso di parità di voti, il candidato con maggiore anzianità associativa e, in caso di ulteriore

saranno limitate ai membri del Comitato Nazionale candidati per ciascuna macroregione qualora la procedura di elezione del Presidente dell'AIA e della relativa lista si sia correttamente conclusa;

- c) i tre candidati a delegati effettivi degli ufficiali di gara alle Assemblee federali che, per ciascuna macroregione, hanno ottenuto il maggior numero di voti, mentre sono eletti delegati supplenti i tre candidati che, per ciascuna macroregione, hanno ottenuto il maggiore numero di voti a seguire i candidati proclamati delegati effettivi.

8. Qualora uno dei candidati a Presidente dell'AIA, a Vicepresidente vicario dell'AIA, a Vicepresidente dell'AIA o a componente del Comitato Nazionale facenti parte della stessa lista, è alla candidatura successiva al terzo mandato consecutivo indipendentemente dalla funzione ricoperta, tutti saranno eletti a condizione che la lista consegua alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di pluricandidature, non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove assemblee elettive. In tal caso, il Presidente e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutività dei mandati del Presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.

9. Per tutte le cariche elettive prevale, in caso di parità di voti, il candidato con maggiore anzianità associativa e, in caso di ulteriore

<p>parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.</p> <p>10. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea generale, la presentazione delle candidature, l'espressione del voto, lo scrutinio, la Commissione elettorale, la proclamazione degli eletti, i reclami degli aventi diritto al voto sono disciplinati dal Regolamento elettivo.</p>	<p>parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.</p> <p>10. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea generale, la presentazione delle candidature, l'espressione del voto, lo scrutinio, la Commissione elettorale, la proclamazione degli eletti, i reclami degli aventi diritto al voto sono disciplinati dal Regolamento elettivo.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 19 bis</p> <p style="text-align: center;">Assemblee per l'elezione dei Delegati regionali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Presidente nazionale dell'AIA indice le Assemblee regionali elettive dei Delegati all'Assemblea Generale AIA in via ordinaria ogni quadriennio dopo lo svolgimento dei giochi olimpici estivi e comunque non oltre il sessantesimo giorno antecedente le Assemblee sezionali elettive, dandone immediata comunicazione scritta per via telematica a tutti gli associati, nonché mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'AIA. Le Assemblee regionali elettive devono svolgersi non oltre il trentesimo giorno antecedente le Assemblee sezionali. 2. Le Assemblee regionali elettive devono svolgersi non oltre il sessantesimo giorno antecedente l'Assemblea Generale AIA. 3. Le Assemblee elettive dei Delegati all'Assemblea Generale per l'elezione del Presidente Nazionale AIA e dei componenti il Comitato Nazionale si svolgono, in presenza o con modalità a distanza, su base regionale ed il diritto di voto è attribuito con unica preferenza da esprimere a scelta tra tutti i candidati, indipendentemente dalla Sezione di appartenenza. 4. Le modalità di svolgimento delle Assemblee elettive dei Delegati all'Assemblea Generale per l'elezione del Presidente Nazionale AIA e dei componenti il Comitato Nazionale, i modi di espressione del voto, lo scrutinio, la proclamazione degli eletti ed i reclami degli associati sono disciplinati dal Regolamento elettivo.

Articolo 21

Assemblea sezionale ordinaria

1. L'Assemblea sezionale si celebra in via ordinaria ogni anno, al termine della stagione sportiva e, in ogni caso, in una data compresa tra il 1° maggio ed il 30 giugno.
2. Essa, sussistendo comprovati motivi, può celebrarsi anche con modalità a distanza e con voto elettronico. A tal fine, con delibera del Presidente nazionale assunta ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. s), e per il solo periodo necessario allo svolgimento delle stesse, sono emanate disposizioni operative interne che ne disciplinano lo svolgimento e che cessano di avere ogni efficacia all'esaurimento delle attività assembleari in remoto.
3. Ogni associato presente con diritto di voto può essere portatore di una sola delega scritta.
4. Sono compiti dell'Assemblea sezionale:
 - a) l'esame, la discussione e la votazione della relazione tecnica ed associativa della stagione sportiva presentata dal Presidente di Sezione;
 - b) l'esame, la discussione e la votazione, previa lettura della relazione amministrativa e contabile dell'Organo di Revisione Sezionale, del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno solare precedente presentato dal Presidente di Sezione;
 - c) l'elezione, ogni quadriennio olimpico, di due dei tre componenti dell'Organo di Revisione Sezionale, se collegiale, o del Revisore Unico Sezionale;
 - d) le deliberazioni sull'entità delle quote associative, sull'indizione di iniziative di valenza nazionale, sulla proposta, soggetta a ratifica del Comitato Nazionale, di conferimento della Presidenza Onoraria, della titolazione o della modifica della titolazione della Sezione.

Articolo 21

Assemblea sezionale ordinaria

1. L'Assemblea sezionale si celebra in via ordinaria ogni anno, al termine della stagione sportiva e, in ogni caso, in una data compresa tra il 1° maggio ed il 30 giugno.
- 2. Essa può celebrarsi anche con modalità a distanza e con voto elettronico.**
3. Ogni associato presente con diritto di voto può essere portatore di una sola delega scritta.
4. Sono compiti dell'Assemblea sezionale:
 - a) l'esame, la discussione e la votazione della relazione tecnica ed associativa della stagione sportiva presentata dal Presidente di Sezione;
 - b) l'esame, la discussione e la votazione, previa lettura della relazione amministrativa e contabile dell'Organo di Revisione Sezionale, del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno solare precedente presentato dal Presidente di Sezione;
 - c) l'elezione, ogni quadriennio olimpico, di due dei tre componenti dell'Organo di Revisione Sezionale, se collegiale, o del Revisore Unico Sezionale;
 - d) le deliberazioni sull'entità delle quote associative, sull'indizione di iniziative di valenza nazionale, sulla proposta, soggetta a ratifica del Comitato Nazionale, di conferimento della Presidenza Onoraria, della titolazione o della modifica della titolazione della Sezione.

<p>5. L'Assemblea ordinaria è dichiarata aperta, in prima o seconda convocazione, dal Presidente di Sezione, dopo che l'Organo di Revisione Sezionale ha verificato la presenza degli associati aventi diritto al voto.</p> <p>L'Assemblea procede alla nomina palese di un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente dell'Assemblea, che da quel momento ne dirige i lavori seguendo l'ordine del giorno e non consentendo la trattazione di altri argomenti, da un Vicepresidente, da un segretario, che cura la verbalizzazione, e da due o più scrutatori, che vidimano le schede per le eventuali votazioni e collaborano allo spoglio.</p> <p>Il Presidente di Sezione è chiamato ad esporre la sua relazione tecnica ed associativa della stagione sportiva ed a presentare, mediante specifica relazione amministrativa e contabile, il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno solare precedente, cui fa seguito l'intervento del Presidente dell'Organo di Revisione Sezionale o del Revisore Unico Sezionale che relaziona sul bilancio consuntivo, segnalando eventuali irregolarità riscontrate e precisando se le stesse sono state sanate.</p> <p>Di seguito il Presidente dell'Assemblea apre il dibattito tra gli aventi diritto al voto stabilendo un termine per ogni intervento.</p> <p>Al termine si procede alla distinta votazione della relazione tecnica ed associativa del Presidente di Sezione e, successivamente, del bilancio consuntivo, che avviene per alzata di mano palese con verifica dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, salvo che almeno un quarto degli aventi diritto al voto non faccia richiesta di procedere per voto segreto.</p> <p>Esaurite le operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dell'Assemblea riferisce gli esiti sull'approvazione o meno della relazione del Presidente Sezionale e del</p>	<p>5. L'Assemblea ordinaria è dichiarata aperta, in prima o seconda convocazione, dal Presidente di Sezione, dopo che l'Organo di Revisione Sezionale ha verificato la presenza degli associati aventi diritto al voto.</p> <p>L'Assemblea procede alla nomina palese di un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente dell'Assemblea, che da quel momento ne dirige i lavori seguendo l'ordine del giorno e non consentendo la trattazione di altri argomenti, da un Vicepresidente, da un segretario, che cura la verbalizzazione, e da due o più scrutatori, che vidimano le schede per le eventuali votazioni e collaborano allo spoglio.</p> <p>Il Presidente di Sezione è chiamato ad esporre la sua relazione tecnica ed associativa della stagione sportiva ed a presentare, mediante specifica relazione amministrativa e contabile, il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno solare precedente, cui fa seguito l'intervento del Presidente dell'Organo di Revisione Sezionale o del Revisore Unico Sezionale che relaziona sul bilancio consuntivo, segnalando eventuali irregolarità riscontrate e precisando se le stesse sono state sanate.</p> <p>Di seguito il Presidente dell'Assemblea apre il dibattito tra gli aventi diritto al voto stabilendo un termine per ogni intervento.</p> <p>Al termine si procede alla distinta votazione della relazione tecnica ed associativa del Presidente di Sezione e, successivamente, del bilancio consuntivo, che avviene per alzata di mano palese con verifica dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, salvo che almeno un quarto degli aventi diritto al voto non faccia richiesta di procedere per voto segreto.</p> <p>Esaurite le operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dell'Assemblea riferisce gli esiti sull'approvazione o meno della relazione del Presidente Sezionale e del</p>
---	---

bilancio consuntivo.

Successivamente, ove previsto dall'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea invita a presentare le candidature per l'elezione a componenti dell'Organo di Revisione Sezionale e dà corso alla distribuzione nominativa delle schede vidimate per l'elezione degli stessi, precisando che il voto va espresso in modo segreto e che possono essere votati fino a due associati.

Esaurite le operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dell'Assemblea proclama eletti a componenti dell'Organo di Revisione Sezionale i due candidati o il candidato, a seconda se trattasi di organo collegiale o monocratico, che hanno riportato il maggior numero di voti o in caso di parità il candidato con maggior anzianità associativa o, in caso di ulteriore parità, quello di maggior età anagrafica, indicando, di seguito, tutti i candidati che hanno riportato voti.

Il Presidente dell'Assemblea procede secondo la restante parte dell'ordine del giorno ed infine, dopo aver chiesto agli aventi diritto al voto se intendono verbalizzare eventuali riserve motivate di reclamo o consegnare riserve motivate scritte, dichiara chiusa l'adunanza.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, ad eccezione di quella relativa alla nomina dei componenti dell'Organo di Revisione Sezionale, sono valide con la maggioranza semplice dei voti espressi.

Il verbale dell'Assemblea ordinaria, sottoscritto dai componenti dell'Ufficio di Presidenza, deve essere depositato presso la Sezione ed inviato in copia entro il quinto giorno dalla data dell'adunanza al Comitato Nazionale ed al Presidente del Comitato regionale o provinciale, corredato da copia della relazione del Presidente di Sezione e della relazione dell'Organo di Revisione Sezionale.

bilancio consuntivo.

Successivamente, ove previsto dall'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea invita a presentare le candidature per l'elezione a componenti dell'Organo di Revisione Sezionale e dà corso alla distribuzione nominativa delle schede vidimate per l'elezione degli stessi, precisando che il voto va espresso in modo segreto e che possono essere votati fino a due associati.

Esaurite le operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dell'Assemblea proclama eletti a componenti dell'Organo di Revisione Sezionale i due candidati o il candidato, a seconda se trattasi di organo collegiale o monocratico, che hanno riportato il maggior numero di voti o in caso di parità il candidato con maggior anzianità associativa o, in caso di ulteriore parità, quello di maggior età anagrafica, indicando, di seguito, tutti i candidati che hanno riportato voti.

Il Presidente dell'Assemblea procede secondo la restante parte dell'ordine del giorno ed infine, dopo aver chiesto agli aventi diritto al voto se intendono verbalizzare eventuali riserve motivate di reclamo o consegnare riserve motivate scritte, dichiara chiusa l'adunanza.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, ad eccezione di quella relativa alla nomina dei componenti dell'Organo di Revisione Sezionale, sono valide con la maggioranza semplice dei voti espressi.

Il verbale dell'Assemblea ordinaria, sottoscritto dai componenti dell'Ufficio di Presidenza, deve essere depositato presso la Sezione ed inviato in copia entro il quinto giorno dalla data dell'adunanza al Comitato Nazionale ed al Presidente del Comitato regionale o provinciale, corredato da copia della relazione del Presidente di Sezione e della relazione dell'Organo di Revisione Sezionale.

<p>6. L'associato avente diritto al voto nell'Assemblea ordinaria e partecipante alla stessa può proporre reclamo in unica istanza, mediante posta elettronica certificata da inoltrare al Collegio Nazionale dei Probiviri presso la sede centrale dell'AIA, entro il termine perentorio di cinque giorni da quello dell'adunanza, avverso l'irregolare svolgimento dell'Assemblea, a condizione che abbia fatto verbalizzare al Presidente dell'Assemblea, prima della dichiarazione di chiusura dell'adunanza, la sua espressa riserva motivata di proporre tale reclamo o che abbia consegnato allo stesso la riserva motivata scritta di reclamo.</p> <p>7. L'associato avente diritto al voto nell'Assemblea ordinaria e non partecipante in nessun momento alla stessa può proporre reclamo in unica istanza, mediante posta elettronica certificata da inoltrare al Collegio Nazionale dei Probiviri presso la sede centrale dell'AIA, entro il termine perentorio di cinque giorni da quello dell'adunanza, avverso l'irregolare convocazione dell'Assemblea.</p> <p>8. In caso di accoglimento totale o parziale dei reclami, l'Assemblea ordinaria va riconvocata dal Presidente di Sezione entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera.</p> <p>9. In caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo o della relazione tecnica ed associativa o di entrambe, il Comitato Nazionale dispone immediato accertamento, avvalendosi del Servizio Istruttivo Nazionale e del Settore Tecnico, e gli esiti ispettivi, formalizzati in una specifica relazione, sono comunicati al Comitato Nazionale per l'adozione dei provvedimenti di sua spettanza e, successivamente, da esso trasmessi al Presidente del Comitato Regionale o Provinciale di competenza e al Presidente di Sezione, cui spetta l'onere di assicurare l'affissione all'albo sezionale della relazione per almeno trenta giorni consecutivi.</p> <p>10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Assemblee sezionali straordinarie convocate per l'esame, la discussione e la votazione del bilancio di previsione non approvato ai fini sportivi da</p>	<p>6. L'associato avente diritto al voto nell'Assemblea ordinaria e partecipante alla stessa può proporre reclamo in unica istanza, mediante posta elettronica certificata da inoltrare al Collegio Nazionale dei Probiviri presso la sede centrale dell'AIA, entro il termine perentorio di cinque giorni da quello dell'adunanza, avverso l'irregolare svolgimento dell'Assemblea, a condizione che abbia fatto verbalizzare al Presidente dell'Assemblea, prima della dichiarazione di chiusura dell'adunanza, la sua espressa riserva motivata di proporre tale reclamo o che abbia consegnato allo stesso la riserva motivata scritta di reclamo.</p> <p>7. L'associato avente diritto al voto nell'Assemblea ordinaria e non partecipante in nessun momento alla stessa può proporre reclamo in unica istanza, mediante posta elettronica certificata da inoltrare al Collegio Nazionale dei Probiviri presso la sede centrale dell'AIA, entro il termine perentorio di cinque giorni da quello dell'adunanza, avverso l'irregolare convocazione dell'Assemblea.</p> <p>8. In caso di accoglimento totale o parziale dei reclami, l'Assemblea ordinaria va riconvocata dal Presidente di Sezione entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera.</p> <p>9. In caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo o della relazione tecnica ed associativa o di entrambe, il Comitato Nazionale dispone immediato accertamento, avvalendosi del Servizio Istruttivo Nazionale e del Settore Tecnico, e gli esiti ispettivi, formalizzati in una specifica relazione, sono comunicati al Comitato Nazionale per l'adozione dei provvedimenti di sua spettanza e, successivamente, da esso trasmessi al Presidente del Comitato Regionale o Provinciale di competenza e al Presidente di Sezione, cui spetta l'onere di assicurare l'affissione all'albo sezionale della relazione per almeno trenta giorni consecutivi.</p> <p>10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Assemblee sezionali straordinarie convocate per l'esame, la discussione e la votazione del bilancio di previsione non approvato ai fini sportivi da</p>
--	--

<p>parte del Comitato Regionale o dei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano.</p>	<p>parte del Comitato Regionale o dei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 22</p> <p style="text-align: center;">Assemblea sezionale elettiva</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le Assemblee sezionali elettive sono indette dal Presidente dell'AIA nell'arco temporale prefissato e si svolgono in via ordinaria ogni quadriennio olimpico. 2. Esse, sussistendo comprovati motivi, possono celebrarsi anche con modalità a distanza e con voto elettronico. A tal fine, con delibera del Presidente nazionale assunta ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. s), e per il solo periodo necessario allo svolgimento delle stesse, sono emanate disposizioni operative interne che ne disciplinano lo svolgimento e che cessano di avere ogni efficacia all'esaurimento delle attività assembleari in remoto. 3. Ogni Assemblea sezionale elettiva si svolge alla presenza del Presidente del Comitato regionale o provinciale o di un componente dallo stesso designato. 4. Gli aventi diritto al voto non possono farsi rappresentare con delega. 5. L'Assemblea sezionale elettiva procede, secondo le norme del Regolamento elettivo e comunque a scrutinio segreto, all'elezione del Presidente di Sezione nonché dell'eventuale Delegato per l'Assemblea Generale, qualora il Presidente di Sezione eletto rivesta il ruolo di arbitro effettivo a disposizione di OTN o VMO o arbitro effettivo Beach Soccer o Assistente Arbitrale di cui all'art. 23 n. 7 del presente Regolamento AIA. 6. L'Assemblea sezionale elettiva deve essere indetta dal Presidente dell'AIA anticipatamente rispetto alla cadenza ordinaria in ipotesi di dimissioni, impedimento non temporaneo o decadenza definitiva del Presidente Sezionale, entro il termine di novanta giorni dal verificarsi dell'evento. 7. Per la presentazione delle candidature a Presidente di Sezione occorre presentare una scheda con la sottoscrizione di aventi diritto al voto nella misura percentuale minima del 16% e massima del 20% degli associati 	<p style="text-align: center;">Articolo 22</p> <p style="text-align: center;">Assemblea sezionale elettiva</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le Assemblee sezionali elettive sono indette dal Presidente dell'AIA nell'arco temporale prefissato e si svolgono in via ordinaria ogni quadriennio olimpico. 2. Esse possono celebrarsi anche con modalità a distanza e con voto elettronico. 3. Ogni Assemblea sezionale elettiva si svolge alla presenza del Presidente del Comitato regionale o provinciale o di un componente dallo stesso designato. 4. Gli aventi diritto al voto non possono farsi rappresentare con delega. 5. L'Assemblea sezionale elettiva procede, secondo le norme del Regolamento elettivo e comunque a scrutinio segreto, all'elezione del Presidente di Sezione nonché dell'eventuale Delegato per l'Assemblea Generale, qualora il Presidente di Sezione eletto rivesta il ruolo di arbitro effettivo a disposizione di OTN o VMO o arbitro effettivo Beach Soccer o Assistente Arbitrale di cui all'art. 23 n. 7 del presente Regolamento AIA. 6. L'Assemblea sezionale elettiva deve essere indetta dal Presidente dell'AIA anticipatamente rispetto alla cadenza ordinaria in ipotesi di dimissioni, impedimento non temporaneo o decadenza definitiva del Presidente Sezionale, entro il termine di novanta giorni dal verificarsi dell'evento. 7. Per la presentazione delle candidature a Presidente di Sezione occorre presentare una scheda con la sottoscrizione di aventi diritto al voto nella misura percentuale minima del 16% e massima del 20% degli associati

<p>iscritti alla data del 30 giugno della stagione sportiva precedente a quello delle elezioni.</p> <p>8. Le modalità di svolgimento della Assemblea Sezionale elettiva per l'elezione del Presidente di Sezione e dell'eventuale Delegato per l'Assemblea Generale di cui al n. 5 del presente articolo, i modi di espressione del voto, lo scrutinio, la proclamazione degli eletti ed i reclami degli associati sono disciplinati dal Regolamento elettivo.</p>	<p>iscritti alla data del 30 giugno della stagione sportiva precedente a quello delle elezioni.</p> <p>8. Le modalità di svolgimento della Assemblea Sezionale elettiva per l'elezione del Presidente di Sezione e dell'eventuale Delegato per l'Assemblea Generale di cui al n. 5 del presente articolo, i modi di espressione del voto, lo scrutinio, la proclamazione degli eletti ed i reclami degli associati sono disciplinati dal Regolamento elettivo.</p>
--	--